

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Art. 1 (Finalità)

1. La presente legge, in attuazione dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità, autonomia e decentramento amministrativo, definisce i principi generali per l'assegnazione, in forma congiunta o alternativa, delle competenze legislative o delle funzioni amministrative, connesse con il riconoscimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

Art. 2 (Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro trenta giorni la valutazione del Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso tale termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.

2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione relativi all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possono riguardare una o più materie.

3. Lo schema di intesa preliminare fra Stato e Regione è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ed è sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 126, terzo comma, della Costituzione. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa, audito il Presidente della Regione interessata.

5. Una volta espresso il parere di cui al comma 4 e comunque decorso il termine di trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie sottopone lo schema di intesa definitivo al Consiglio dei ministri nelle forme di un disegno di legge di mera approvazione dell'intesa, tenuto conto del parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali. Alla seduta del Consiglio dei Ministri per l'esame dello schema di disegno di legge partecipa il Presidente della Regione interessata. Il Governo, nel caso in cui non intenda conformarsi, in tutto o in parte, al parere parlamentare, trasmette alle Camere una relazione nella quale sono indicate le motivazioni di difformità dal parere. Lo

schema di intesa definitivo, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

6. Il disegno di legge di cui al comma 5, cui è allegata l'intesa, è sottoposto alla mera approvazione delle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

7. Sono fatti salvi, in relazione al livello di avanzamento formalizzato, gli atti di iniziativa delle Regioni presentati al Governo e concordati con il medesimo prima della data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3 (Livelli essenziali delle prestazioni)

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere n), norme generali sull'istruzione, ed s), tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, della Costituzione e nelle materie della tutela e sicurezza sul lavoro, dell'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale, e della tutela della salute, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, il trasferimento delle competenze legislative o delle funzioni amministrative e delle risorse corrispondenti ha luogo a seguito della definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni di cui al comma 1, secondo la procedura prevista dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Decorso il termine di dodici mesi senza che sia stato adottato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al primo periodo, si provvede con atto avente forza di legge.

3. Qualora la legge statale, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, stabilisca livelli essenziali delle prestazioni in materie oggetto dell'intesa, ulteriori rispetto a quelle di cui al comma 1, la Regione interessata è tenuta a garantirli disponendo le necessarie variazioni di bilancio. In caso di inerzia della Regione si applica l'articolo 120, comma secondo, della Costituzione.

Art. 4 (Principi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. Le risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all'esercizio da parte di una Regione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate, in sede di prima applicazione, da una Commissione paritetica Stato-Regione, nei termini di spesa storica sostenuta dalle amministrazioni statali nella Regione per l'erogazione dei servizi pubblici corrispondenti alle funzioni conferite, quale criterio da superare a regime con la determinazione dei costi standard, dei fabbisogni standard e dei livelli di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali quali strumenti di valorizzazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza della loro azione amministrativa e per il finanziamento delle

funzioni riconducibili ai livelli di essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione. I costi standard e i fabbisogni standard sono determinati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua altresì le modalità di finanziamento delle competenze legislative e delle funzioni amministrative conferite tra i tributi propri, le compartecipazioni o la riserva di aliquota al gettito di uno o più tributi erariali maturati nel territorio regionale, tali da consentire l'integrale finanziamento delle competenze e delle funzioni conferite, in coerenza con l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 5 (Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

1. Le funzioni amministrative attribuite alla Regione in base all'intesa approvata con legge, possono a loro volta essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse.

Art. 6 (Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione può indicare la propria durata e può in qualunque momento essere modificata su iniziativa dello Stato ovvero della Regione interessata, con le medesime modalità previste nell'articolo 2.

2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata, salvo che lo Stato e la Regione assumano l'iniziativa congiunta di modifica con le medesime modalità previste nell'articolo 2.

3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti i profili oggetto dell'intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie e la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. La Commissione paritetica di cui all'articolo 4, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle competenze legislative o delle funzioni amministrative e dall'erogazione dei servizi connessi all'autonomia differenziata, anche ai fini dell'adeguamento dei profili finanziari dell'intesa.

6. Le leggi statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative e le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 7 (Clausola finanziaria)

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non derivano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.